

N. R.G. 1/2026 CS

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDSUALI

La Giudice designata *ex art.* 55 comma 1 C.C.I.

nel procedimento per concordato semplificato rg. N. 1/2026 proposto da:

rappresentata

- ricorrente

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Rilevato che l'imprenditore in epigrafe ha presentato in data 22 gennaio 2026 ricorso per l'accesso al concordato semplificato con riserva di deposito del piano e della proposta;

tenuto conto che l'istanza è stata preceduta da una composizione negoziata della crisi avviata in data 19.12.2024 e conclusa in data 29.12.2025 con la relazione finale dell'esperto ai sensi dell'art. 17 comma VIII CCI, cui ha fatto seguito archiviazione del procedimento da parte della Camera di Commercio di Bologna;

considerato che con decreto del 29 gennaio 206 il Tribunale ha concesso termine di giorni sessanta (decorrenti dalla comunicazione dell'archiviazione della composizione negoziata), non prorogabile;

rilevato che il debitore in ricorso ha richiesto le misure protettive di cui all'art. 54, II comma, primo e secondo periodo, C.C.I. e che con decreto collegiale sopra menzionato si è proceduto alla designazione del Giudice per la trattazione del procedimento relativo alla conferma o revoca delle misure protettive stesse;

considerato che la società debitrice ha chiesto anche le seguenti misure cautelari: il divieto di proporre o proseguire azioni monitorie e per ingiunzione di pagamento; il divieto di intimare il pagamento di somme; disponga il delle controparti di risolvere i contratti, ivi comprese le transazioni, in essere in quanto funzionali alla omologa del concordato semplificato; il divieto per gli Istituti di Credito di estinguere la propria posizione creditoria esistente alla data odierna e, più in generale, per effetto di compensazione se non in accordo con l'imprenditore, fermo il divieto di risolvere, revocare, anticipare la scadenza, e modificare in senso peggiorativo gli affidamenti esistenti; disponga il divieto per gli Istituti di Credito di porre in essere qualsiasi iniziativa volta al recupero dei crediti e/o comunque volta ad escutere la garanzia del Medio Credito Centrale sui rispettivi finanziamenti *ex art.* 54, comma 2 seconda parte CCII; il divieto per il Medio Credito Centrale di esigere l'azione esecutiva e/o comunque di recupero dei crediti dell'istituto finanziatore garantito in relazione alla garanzia statale prestata dal Medio Credito Centrale medesimo anche in deroga alle disposizioni operative che regolano il rapporto tra Medio Credito Centrale e la **CP_1** *ex art.* 54, comma 2 seconda parte CCII;

rilevato che la domanda contenente altresì la richiesta di misure protettive e cautelari è stata pubblicata nel Registro delle imprese in data 23 gennaio 2026 (domanda del 22 gennaio 2026);

rilevato che l'art. 55, III comma, C.C.I., in tema di procedimento applicativo, non impone la fissazione di un'udienza al fine di decidere della conferma o revoca delle misure protettive generalizzate *ex art. 54, II comma, primo e secondo periodo, C.C.I.*, né l'instaurazione del contraddittorio con i creditori (cfr. anche *a contrario* la formulazione degli artt. 55, II comma, e 18, III e IV comma, C.C.I.);

ritenuto, a fronte di quanto indicato in ricorso, superfluo svolgere ulteriore istruttoria e, in assenza di ragioni ostative, possibile la conferma delle misure protettive richieste quantomeno per tutta la durata del termine concesso e tenendo conto della conseguente necessità di verifica del piano e della proposta una volta depositati, ferma la possibilità di revoca o modifica ai sensi dell'art. 55 comma V C.C.I. in caso di mutamento delle condizioni per la protezione dell'impresa;

ritenuto che, quanto alle misure cautelari, si debba respingere la domanda, senza necessità di integrare il contraddittorio, atteso che: la richiesta non è suffragata da indicazione specifica riguardo ai destinatari; in relazione ai rapporti bancari e di garanzia, non sono indicati i contratti ai quali afferisce e la loro specifica condizione; le intimazioni di pagamento e le azioni monitorie non possono essere inibite, non potendosi impedire ai creditori di domandare l'adempimento o procurarsi un titolo, mentre l'inibitoria ai procedimenti cautelari ed esecutivi deriva già dalla conferma delle misure protettive; più in generale non è offerto alcun elemento per apprezzare la ricorrenza del *periculum in mora* e la necessità di una protezione più ampia rispetto a quella derivante dalla conferma delle misure protettive tipiche;

P.Q.M.

CONFERMA le misure protettive *ex art. 54, II comma, primo e secondo periodo, C.C.I.* ovvero il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa per 90 giorni dalla data di pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese; dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano, né può essere pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;

RIGETTA l'istanza di misure cautelari;

DISPONE la trasmissione del presente decreto all'ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, a cura della Cancelleria.

Si comunichi a cura della Cancelleria alla ricorrente ed al Pubblico Ministero.

Bologna, 2 febbraio 2026

La Giudice designata

Antonella Rimondini